



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **846**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia) come modificata dalla Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2. Incentivazione dei soggetti privati per interventi di riqualificazione dei condomini volti all'efficientamento energetico e all'impiego di fonti rinnovabili.

Il giorno **20 Maggio 2016** ad ore **09:00** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

VICE PRESIDENTE

ALESSANDRO OLIVI

Presenti:

ASSESSORI

**CARLO DALDOSS
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
LUCA ZENI**

Assenti:

**UGO ROSSI
MICHELE DALLAPICCOLA
TIZIANO MELLARINI**

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

IL RELATORE COMUNICA:

La promozione ed il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici è ormai considerata una delle priorità a livello nazionale ed europeo, tanté che con il D.Lgs. n. 102/2014 (attuativo della Direttiva 2012/27/UE), ed ancor più con il “2030 climate & energy framework” (adottato ad ottobre 2014), gli obiettivi di efficientemente energetico risultano essere sempre più ambiziosi (entro il 2030 il miglioramento dell'efficienza energetica dovrà raggiungere almeno il 27%).

Mentre per gli edifici di nuova realizzazione ci si orienterà sempre più verso edifici ad “energia quasi zero” (c.d. *Near Zero Energy Buildings*), sugli edifici già esistenti gli interventi sono senz'altro più complessi. Tuttavia, l'attuazione di tali opere consentirebbe di perseguire contestualmente una pluralità di finalità pubbliche:

- trattandosi in gran parte di patrimonio costruito ante introduzione della normativa sull'efficienza energetica e, dunque, “energivoro”, le opere di riqualificazione consentono un significativo miglioramento della classe energetica;
- puntando a favorire la ristrutturazione-riqualificazione di edifici esistenti, anziché la realizzazione di nuove costruzioni, con conseguente riduzione di consumo del suolo;
- promuovendo l'adozione di misure di protezione antisismica, in aggiunta alla riqualificazione energetica, si favorisce la sicurezza pubblica.

La conferma dei benefici fiscali per ristrutturare e migliorare l'efficienza energetica degli immobili privati, contenuta nella Legge di Stabilità 2016, evidenzia – in continuità con i precedenti anni – l'importanza di tali tipologie di intervento. L'esperienza mostra, però, come anche generosi benefici fiscali (fino al 65% dell'investimento) non sempre sono sufficienti ad attivare il virtuoso percorso di spostamento dai “costi operativi” (oneri energetici) ai “costi in conto capitale” (investimenti).

Consapevole di tale difficoltà, il legislatore provinciale ha inteso promuovere delle misure che possano favorire la realizzazione di interventi di ristrutturazione-riqualificazione di edifici privati, concentrando l'attenzione sui condomini.

Si rappresenta come circa il 60% del patrimonio edilizio nazionale risulti costruito prima di ogni legislazione in materia di contenimento dei consumi energetici degli edifici ovvero la Legge n. 373/1976 e circa l'85% del patrimonio edilizio esistente è realizzato prima dell'entrata in vigore della Legge n. 10/1991, quindi senza documentazione o criterio volto al contenimento dei consumi energetici. In provincia di Trento sono circa 15.000 gli immobili con almeno 5 unità abitative costruiti prima del 1991.

In tale contesto, la Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 ha inserito l'articolo 14 bis nella Legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia). Detto articolo – al comma 3 - prevede, in particolare, che la Provincia possa:

- assumere l'onere degli interessi derivanti dalla sottoscrizione di mutui con istituti bancari convenzionati per le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica dei condomini;

- concedere agevolazioni per le spese connesse ad attività di supporto agli interventi quali l'audit energetico, la progettazione, la direzione dei lavori ed eventuali consulenze necessarie.

Gli interventi possono riguardare anche spese per lavori svolti contestualmente agli interventi di riqualificazione energetica, in particolare nel caso in cui i medesimi non siano effettuabili separatamente per ragioni tecniche o economiche.

La citata disciplina prevede, ai fini attuativi mediante deliberazione della Giunta provinciale:

- la definizione di "condominio" in ragione, in particolare, del numero minimo di unità abitative facenti parte dell'edificio;
- gli interventi agevolabili e la misura massima dei contributi da erogare a fronte delle spese ammesse a beneficio;
- i contenuti essenziali delle convenzioni da stipulare con le banche, comprese le modalità di definizione dei tassi per la regolazione delle operazioni;
- i criteri, le modalità e le condizioni, anche ulteriori, per l'accesso ai mutui e l'ammissione ai benefici previsti dalle legge provinciale.

I criteri attuativi, dettagliatamente indicati nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, prevedono tre tipologie di agevolazioni:

- la diagnosi energetica e la verifica dello stato di salute del condominio;
- la progettazione e l'assistenza tecnica per la realizzazione degli interventi individuati nella diagnosi energetica e per i lavori da svolgere contestualmente;
- l'assunzione di oneri degli interessi derivanti dalla sottoscrizione di mutui stipulati con istituti bancari convenzionati per le spese relative agli interventi.

L'agevolazione relativa alla diagnosi energetica e la verifica dello stato di salute del condominio copre il 50% dei costi sostenuti dal condominio, elevabili al 100% qualora il condominio proceda alla realizzazione degli interventi tramite le agevolazioni previste per la progettazione e l'assistenza tecnica, nonché in caso di assunzione di mutuo con istituti bancari convenzionati. Il limite massimo di spesa ammissibile per unità abitativa del condominio è: € 200,00 onnicomprensive per unità abitativa fino a 20 unità; € 150,00 onnicomprensive per l'eccedenza rispetto alle 20 unità e fino a 40 unità, € 100,00 onnicomprensive per l'eccedenza rispetto alle 40 unità, con un tetto massimo fino a € 8.000,00 onnicomprensivo di qualsiasi onere ed IVA di legge. La spesa minima ammissibile è pari a € 600,00.

Qualora il condominio approvi uno o più interventi di riqualificazione energetica, la seconda tipologia di agevolazione copre il 90% degli oneri per la progettazione e l'assistenza, intendendo per assistenza le spese per consulenze strettamente funzionali alla positiva riuscita dell'intervento quali, ad esempio, gli adeguamenti a norme tempo per tempo vigenti (es. collaudo statico) e l'assistenza legale per la contrattualistica (ad es. Energy Performing Contract).

Il limite massimo complessivo di spesa ammissibile a finanziamento è stabilito nel 10% della spesa relativa ai lavori da realizzare. La spesa massima relativa alle spese per la progettazione e l'assistenza non può essere superiore ad € 30.000,00. La spesa minima ammissibile relativa alle spese per la progettazione e l'assistenza è pari a € 2.000,00.

All'interno del predetto limite massimo del 10%, sono stabiliti i seguenti ulteriori limiti massimi:

- 7,5% della spesa relativa ai lavori da realizzare per le spese di progettazione, direzione lavori, contabilità finale, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione effettuate da tecnici abilitati all'esercizio della professione;
- 1,5% della spesa relativa ai lavori da realizzare per le spese afferenti gli oneri per lavori straordinari dell'amministratore.

Sono ammessi a contributo, come definiti dal decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. e s.m.i., gli interventi di:

- ristrutturazione importante di primo livello
- ristrutturazione importante di secondo livello
- riqualificazione energetica,

Sono altresì ammesse a contributo le spese sostenute per gli interventi non direttamente riconducibili alle definizioni di ristrutturazione importante o di riqualificazione energetica relative all'installazione di pannelli solari termici.

La terza tipologia di agevolazione, riguardante l'assunzione di oneri degli interessi derivanti dalla sottoscrizione di mutui stipulati con banche convenzionate per le spese relative agli interventi, è utilizzabile per mutui della durata di 10 anni oltre o compreso il preammortamento/pre-finanziamento in misura massima pari:

- al 15% dell'importo del mutuo nel caso di ristrutturazione importante di primo livello;
- al 10% dell'importo del mutuo nel caso di ristrutturazione importante di secondo livello o di riqualificazione energetica.

Un ulteriore 5% è conseguibile in presenza dell'approvazione unanime degli interventi da parte dell'assemblea condominiale ovvero nel caso sia stipulato un contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica (Energy Performing Contract) ovvero in caso di conseguimento delle classi energetiche "B+" e "C+" in relazione alla tipologia di intervento.

Il contributo copre fino al 90% dell'importo risultante dall'attualizzazione degli oneri per interessi applicati dalla banca, comprensivi di interessi/oneri già anticipati e comunque nel limite di un tasso fisso pari al 4,50%. Il valore massimo del mutuo oggetto di agevolazione è di € 60.000,00, il valore minimo invece non può essere inferiore a € 5.000,00.

Per le tre tipologie di agevolazioni i soggetti ammessi sono i condomini con almeno 5 unità abitative dotati di amministratore condominiale, che costituiscono almeno il 50% di volume riscaldato secondo la classe catastale "A" ed in possesso di titolo edilizio per la realizzazione dell'edificio anteriore all'entrata in vigore del DPR 412/1993 (14 ottobre 1993).

Con riferimento alle convenzioni da stipulare con le banche, si propone l'adozione di uno schema di convenzione "per adesione" di cui all'allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel quale sono fissate le condizioni e le caratteristiche del contratto di mutuo necessarie al fine della concessione del contributo, per quanto attiene in particolare durata e tasso.

Lo schema di convenzione con le banche sarà pubblicizzato mediante avviso pubblico di convenzionamento nel sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento.

Le risorse a disposizione sul bilancio provinciale sono pari a euro 1.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2016.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- acquisiti i pareri dei servizi di staff ai sensi della deliberazione di Giunta provinciale n. 6 del 15 gennaio 2016;
- visto l'art. 56 e l'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011;
- visto l'articolo 39 ter della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3;
- viste le ulteriori norme e gli atti richiamati in premessa;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare i criteri attuativi di cui all'articolo 14 bis, comma 5 della Legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia), che allegati al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante e sostanziale - (allegato 1);
2. di approvare i contenuti essenziali delle convenzioni tra le banche e la Provincia autonoma di Trento di cui all'allegato 2 e il relativo modulo di adesione di cui all'allegato 3, che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
3. di dare atto che la modulistica prevista nei criteri di cui al punto 1) sarà approvata con provvedimento del dirigente dell'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE);
4. di dare atto che le variazioni non sostanziali della documentazione di cui ai punti 1), 2) e 3) possono essere apportate d'ufficio dalle competenti strutture della Provincia;
5. di assegnare, per quanto indicato in premessa, all'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) le risorse per l'importo di euro 1.000.000,00, per la concessione dei contributi previsti nei criteri attuativi di cui al punto 1);

6. di impegnare, ai sensi dell'articolo 56 e dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, l'importo di euro 1.000.000,00 di cui al punto 5 sul capitolo 612800 dell'esercizio finanziario 2016;
7. di stabilire che per far fronte alle esigenze di cassa dell'APIAE la Provincia mette a disposizione i fondi necessari sulla base di fabbisogni trimestrali di cassa, accreditandoli sulla contabilità speciale intestata all'Agenzia presso il tesoriere della Provincia, secondo le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1320 di data 5 giugno 2009;
8. di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento;
9. di disporre la pubblicazione dell'avviso pubblico di convenzionamento con le banche nel sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento.

PS